

REGOLAMENTO 38 IN MATERIA DI DONAZIONI

Sommario

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Proposta di donazione
- Art. 4 – Verifica della proposta di donazione
- Art. 5 – Accettazione della proposta di donazione
- Art. 6 – Diniego della proposta di donazione
- Art. 7 – Adempimenti del donante
- Art. 8 – Adempimenti della Struttura di AREU beneficiaria della donazione di beni/servizi
- Art. 9 – Regime fiscale
- Art. 10 – Modalità di utilizzo delle somme di denaro
- Art. 11 – Lasciti e legati testamentari
- Art. 12 – Rendicontazione delle donazioni
- Art. 13 – Protezione dei dati personali
- Art. 14 – Principale normativa di riferimento

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1 – Il presente regolamento disciplina le modalità di accettazione e di gestione di donazioni e liberalità effettuate da persone fisiche e giuridiche a favore dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU).

Le predette devoluzioni possono riguardare:

- attrezzature e apparecchiature sanitarie;
- attrezzature e apparecchiature non sanitarie;
- arredi;
- beni a uso corrente, suppellettili, ecc.;
- beni mobili registrati e non;
- servizi;
- beni immobili;
- denaro.

Art. 2 – Definizioni

1 - Donazione: contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione (art. 769 Codice Civile).

Tale contratto, dunque, è volto a realizzare la funzione di arricchimento diretto di un soggetto, donatario, a carico di un altro soggetto, il donante, che nulla ottiene in cambio, in quanto agisce per puro spirito di liberalità, con la consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale, senza esservi in alcun modo costretto e senza perseguimento di benefici personali diretti o indiretti collegati alla dazione stessa. Dal punto di vista dell'elemento oggettivo, il contratto di donazione realizza un incremento del patrimonio altrui (donatario) con corrispondente depauperamento di chi ha disposto di un proprio diritto o assunto un'altrui obbligazione (donante).

2 - Donante: persona fisica o giuridica che conferisce all'Agenzia un bene per spirito di liberalità.

3 - Capacità del donante: l'art. 774 del Codice Civile richiede e stabilisce che il donante deve possedere la "piena capacità di disporre dei propri beni" e pertanto sia soggetto dotato della capacità di agire (non possono donare personalmente i minorenni, gli interdetti, gli inabilitati, gli incapaci naturali, salvo eccezioni disciplinate dal Codice).

Le persone giuridiche possono donare, per il tramite del legale rappresentante o di soggetto idoneamente legittimato.

4 - Erede: soggetto che, alla morte di un altro soggetto, gli succede a titolo universale, in quanto subentra in tutti, o in quota di tutti, i rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo al defunto.

5 - Legato: disposizione a causa di morte con cui l'autore di un testamento attribuisce a un soggetto da lui indicato nominativamente, singoli beni a carico dell'eredità.

6 - Donazione di modico valore: ha oggetto beni mobili, servizi o somme non superiori a € 150.000.00; è valida anche in assenza di atto pubblico, si perfeziona con la tradizione o la consegna del bene, ovvero con l'accredito delle somme.

Il concetto di modico valore, ai sensi dell'art. 783 del Codice Civile, è da intendersi in senso relativo, dovendosi valutare sia l'effettivo valore della bene/servizio donato sia il rapporto esistente tra esso e la consistenza del patrimonio del donante. In ordine a quest'ultimo aspetto la donazione può considerarsi di modico valore quando la stessa abbia una limitata incidenza sul patrimonio del donante.

7 - Donazione non vincolata: liberalità non soggetta a vincoli da parte del donante.

8 - Donazione vincolata (modale): liberalità assoggettata a vincoli (oneri) imposti dal donante. Il vincolo può essere accettato solo qualora giuridicamente lecito, compatibile con l'interesse e le finalità di AREU e non comportante oneri ulteriori e collegati al bene donato in capo ad AREU.

Art. 3 – Proposta di donazione

1 – La persona fisica o giuridica che intende conferire una donazione ad AREU deve inviare all'Agenzia, tramite PEC, una formale proposta di donazione, indirizzandola alla Direzione Generale di AREU e, per conoscenza, alla S.C. Affari generali e legali.

2 – La proposta di donazione deve essere predisposta utilizzando esclusivamente il MOD 171 *Dichiarazione ai fini della donazione/atto di liberalità* (pubblicato sul sito internet dell'Agenzia).

Attraverso il MOD 171 il soggetto donante dichiara:

- a) i propri dati;
- b) il possesso della piena capacità di donare, ai sensi dell'art. 774 del Codice Civile;
- c) la volontà, specifica ed espressa, di donare ad AREU e l'indicazione dell'oggetto della donazione;
- d) l'eventuale interesse affinché la propria liberalità sia soggetta a vincoli (donazione modale);
- e) la dichiarazione che la donazione è di modico valore rispetto al proprio patrimonio;
- f) l'insussistenza di interesse, diretto o indiretto, a partecipare a procedure pubbliche volte a concludere contratti a titolo oneroso con AREU;
- g) l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi con AREU;
- h) la descrizione del bene (marca, modello, ecc.; se trattasi apparecchiatura/dispositivo, indicare la conformità dello stesso alla normativa vigente e i riferimenti della relativa documentazione tecnica – da produrre in copia) o servizio oggetto della donazione, con indicazione del relativo valore economico (IVA inclusa);
- i) la dichiarazione inerente la cessione al donatario del diritto di garanzia relativo al bene donato e l'impegno a trasmettere copia sia della fattura/documento fiscale d'acquisto sia dei documenti relativi alla garanzia e gli eventuali manuali d'uso in lingua italiana;

- j) l'indicazione dell'eventuale necessità, per il regolare funzionamento del bene donato, di installazione o di materiali di consumo e/o della necessità di acquisto di particolari apparecchiature per il funzionamento dello stesso;
- k) l'impegno ad assumersi le eventuali spese conseguenti il perfezionamento della donazione (es. spese notarili, spese di registrazione, spese di consegna del bene).

3 – Il MOD 171, compilato in modo chiaro ed esaustivo in ogni sua parte e sottoscritto dal soggetto donante (o legale rappresentante), deve essere accompagnato da:

- un documento di identità in corso di validità del soggetto donante, per le persone fisiche;
- un documento di identità in corso di validità del soggetto compilatore del modulo e documentazione attestante la legittimazione del legale rappresentante ad effettuare la donazione, per le persone giuridiche (società, enti, associazioni, ecc.).

Art. 4 – Verifica della proposta di donazione

1 – Ai fini dell'esecuzione dell'istruttoria, la proposta di donazione viene presa in carico dalla S.C. Affari generali e legali con il coinvolgimento delle altre Strutture competenti cui è richiesto il rilascio del parere per l'accettazione della donazione, anche in considerazione dell'eventuale necessità di acquisizione di forniture accessorie (es. materiali di consumo, servizi di manutenzione o taratura) correlate all'oggetto della donazione.

2 – La S.C. Affari generali e legali, nell'ambito dell'istruttoria, verifica la completezza della proposta di donazione in relazione alla sussistenza di tutti i requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Nel caso in cui le predette verifiche diano esito positivo, la Struttura provvede a richiedere parere ai soggetti di seguito indicati:

- a) Direttore della Struttura competente in relazione all'oggetto della donazione, per la valutazione della qualità e utilità del bene/servizio con riferimento alle specificità e alla destinazione d'uso nonché alla rispondenza a requisiti tecnici recenti, alla compatibilità con i beni già posseduti dall'Agenzia, ai presumibili eventuali costi da sostenere (a titolo meramente esemplificativo: per installazione, funzionamento, acquisizione di materiali di consumo, nonché rispetto alla conformità delle apparecchiature alle disposizioni di legge in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro ed eventuali spese per la messa a norma, spese di installazione e/o di modifica dei locali, spese di esercizio, manutenzione e riparazione ecc. ...);
- b) Direttore della Struttura destinataria del bene/servizio oggetto della proposta di donazione ("Struttura beneficiaria"), in ordine all'opportunità di accettazione della liberalità, tenendo altresì in considerazione la strumentalità della donazione con riferimento alle finalità istituzionali di AREU.

3 – Tutti i pareri sopra indicati sono richiesti e resi in forma scritta.

4 – Il parere della Direzione strategica si intende acquisito con l'approvazione del provvedimento deliberativo.

Art. 5 – Accettazione della proposta di donazione

1 – La proposta di donazione è accettata ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) sussistenza dei requisiti indicati all'art. 3 del presente regolamento;
- b) rilascio di parere positivo da parte di tutte le Strutture interessate in ordine agli elementi indicati all'art. 4 del presente regolamento.

2 – Per le donazioni di valore non modico la S.C. Affari generali e legali procede alle verifiche di cui agli art. 3 e 4 del presente regolamento.

All'esito positivo delle stesse, in ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 796, 1321, 1325, e 1350 del Codice Civile, le donazioni di valore non modico sono perfezionate mediante atto pubblico notarile a carico del donante, a pena di nullità e successivo provvedimento deliberativo di AREU.

Per quanto attiene agli adempimenti successivi alla redazione dell'atto notarile di perfezionamento, si rimanda a quanto indicato nel presente regolamento.

3 – L'accettazione delle donazioni di modico valore è perfezionata a seguito dell'adozione di idoneo provvedimento deliberativo, proposto della S.C. Affari generali e legali.

4 – Al fine di perfezionare l'accettazione delle donazioni la S.C. Affari generali e legali:

- a) predisporre e inviare al donante una nota di accettazione formale della liberalità, a firma del Direttore Generale;
- b) informare la Struttura di AREU beneficiaria della donazione di beni/servizi, in modo che la stessa ponga in essere gli adempimenti conseguenti;
- c) redige la proposta di provvedimento deliberativo del Direttore Generale;
- d) richiede alla Struttura di cui al punto b) il documento di avvenuta consegna/erogazione del bene/servizio oggetto di donazione, acquisisce lo stesso e lo inoltra alla S.C. Economico finanziario per gli adempimenti conseguenti.

5 – La S.C. Economico finanziario, ricevuta la comunicazione della S.C. Affari generali e legali inerente l'accettazione della donazione e il documento di avvenuta consegna/erogazione del bene/servizio oggetto di donazione, attua, ove necessario, le procedure di inserimento della liberalità nell'inventario e nel patrimonio dell'Agenzia (rif. D.Lgs. 118/2011, D.M. del 17 settembre 2012, PRO 43 *Procedura amministrativo contabile relativa all'area D) Immobilizzazioni, REG 12 Gestione dei cespiti aziendali*).

Art. 6 – Diniego della proposta di donazione

1 – La proposta di donazione viene motivatamente rifiutata nel caso in cui:

- a) la donazione possa configurare, anche potenzialmente, un conflitto di interessi tra AREU e il donante;
- b) i costi correlati facciano venire meno l'interesse e la convenienza economica connessa alla donazione stessa;
- c) il/i bene/i proposto/i in donazione non sono conformi alla normativa in tema di sicurezza e/o alle disposizioni vigenti in materia che ne disciplinano le caratteristiche;

- d) l'accettazione della donazione si ponga in contrasto con i principi, anche etici, perseguiti dall'Agenzia;
- e) l'accettazione della donazione possa generare un danno dell'immagine dell'Agenzia.

2 – L'Agenzia non può in alcun caso accettare proposte di donazione né durante le fasi preliminari, né durante il procedimento pubblico diretto a concludere un contratto a titolo oneroso da parte di soggetti che possano partecipare o essere invitati a partecipare alla procedura. Detto divieto è esteso anche a tutte le persone fisiche e giuridiche che, pur non partecipando direttamente alle procedure pubbliche di assegnazione, siano collegate o abbiano interessi in comune con un soggetto partecipante.

3 – Il diniego della proposta di donazione deve essere motivato e comunicato per iscritto al proponente con nota a firma del Direttore Generale di AREU predisposta a cura della S.C. Affari generali e legali.

Art. 7 – Adempimenti del donante

1 – Ricevuta la nota del Direttore Generale di AREU, le Strutture dell'Agenzia interessate prendono contatto con il donante, al fine di organizzare la consegna/l'erogazione del bene/servizio oggetto della donazione o provvede al versamento della somma proposta in donazione dandone comunicazione ad AREU tramite PEC indirizzata alla Direzione Generale di AREU e, per conoscenza, alla S.C. Affari generali e legali.

Art. 8 – Adempimenti della Struttura di AREU beneficiaria della donazione di beni/servizi

1 – La Struttura di AREU beneficiaria della donazione di beni/servizi:

- a) verifica che il bene sia integro e in buono stato di conservazione ovvero il regolare svolgimento del servizio e, a seguito di tale verifica, redige il documento di avvenuta consegna del bene o di erogazione del servizio e comunica la ricezione dello stesso alla S.C. Affari generali e legali, al fine di permettere il completamento del fascicolo della donazione;
- b) in caso di donazioni aventi ad oggetto beni soggetti a collaudo tecnico, procede tempestivamente, direttamente o per il tramite della competente Struttura di AREU o di altri soggetti preposti, all'esecuzione dello stesso. In caso di esito negativo del collaudo, il Direttore della Struttura informa la S.C. Affari generali e legali che ne dà immediata comunicazione al donante e alla Direzione AREU.

Art. 9 – Regime fiscale

1 – L'erogazione liberale ad AREU è qualificata per il donante quale onere deducibile, in quanto disposta a favore di ente dotato di personalità giuridica che persegue una o più delle finalità indicate agli artt. 10 e 100 del *Testo unico delle imposte sui redditi* (TUIR).

Art. 10 – Modalità di utilizzo delle somme di denaro

1 – Le somme di denaro proposte in donazione sono utilizzate in modo conforme alla volontà del donante (ove questa sia stata espressa nella proposta di donazione) e sono, in ogni caso, utilizzate nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Agencia e dell'interesse pubblico.

2 – Qualora le somme oggetto di erogazione liberale modale non vengano utilizzate interamente per le finalità indicate dal donante, le stesse possono essere destinate al soddisfacimento di altre esigenze dell'Agencia, sempre nel rispetto dei principi sopra indicati.

Art. 11 – Lasciti e legati testamentari

1 – In caso di successioni testamentarie, in cui l'Agencia sia istituita erede per la totalità o per quota parte del patrimonio del defunto, ovvero nel caso di lasciti testamentari disposti con testamento olografo o con testamento pubblico, l'istruttoria del procedimento è affidata alla S.C. Affari generali e legali, la quale attiverà le necessarie procedure previste dalla normativa, ai fini dell'eventuale accettazione dell'eredità, anche con beneficio d'inventario e dell'assunzione delle dovute determinazioni in relazione al legato (accettazione o rinuncia), entrambe disposte con provvedimento deliberativo dell'Agencia, in coerenza con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 12 – Rendicontazione delle donazioni

1 – Le donazioni accettate sono rendicontate mediante pubblicazione dei dati relativi in un apposito prospetto pubblicato sul sito internet dell'Agencia; nell'ambito di tale prospetto sono, tra l'altro, indicati:

- l'oggetto della donazione;
- per le donazioni in denaro, l'importo della donazione e le modalità di impiego ovvero per le donazioni di beni/servizi, il valore degli stessi;
- i riferimenti del provvedimento deliberativo AREU di accettazione della donazione.

2 – Il prospetto di rendicontazione delle donazioni ricevute non contiene dati personali del donante essendo sufficiente, ai fini della trasparenza, che alle donazioni sia associato solo un numero o un codice identificativo.

Art. 13 – Protezione dei dati personali

1 – Tutti i dati personali raccolti da AREU nell'ambito dell'attività oggetto del presente regolamento sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità previste dallo stesso.

2 – Nell'ambito dell'attività oggetto del presente regolamento, il "Titolare del trattamento" è AREU. AREU può nominare uno o più "Responsabili del trattamento", in conformità a quanto previsto dalla normativa sopra citata.

Art. 14 – Principale normativa di riferimento

- Costituzione della Repubblica Italiana
- Codice Civile
- D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 *Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.* e Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *Regolamento generale sulla protezione dei dati*
- D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*
- Decreto Ministeriale del 17 settembre 2012 *Certificabilità dei bilanci degli Enti del SSN*
- Delibera AREU n. 204 del 25 giugno 2018 avente ad oggetto l'approvazione della PRO 43 *Procedura amministrativo contabile relativa all'area d) Immobilizzazioni*
- Delibera AREU n. 17 del 30 gennaio 2019 avente ad oggetto l'approvazione della PRO 47 *Procedura amministrativo contabile relativa all'area h) Patrimonio netto*
- Delibera AREU n. 325 del 18 ottobre 2019 avente ad oggetto l'approvazione della PRO 45 *Procedura amministrativo contabile relativa all'area f) Crediti e ricavi*
- L.R. n. 36 del 2 dicembre 1994 *Amministrazione dei beni immobili regionali*
- L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 *Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*, (art. 16) come modificata dalla L.R. n. 23 del 11 agosto 2015 e dalla L.R. n. 22 del 10 dicembre 2019 recante l'istituzione dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU); attivazione dell'Agenzia con D.G.R. n. 2701 del 23 dicembre 2019 e D.G.R. n. 4078 del 21 dicembre 2020
- Deliberazione ORAC n. 13 del 7 dicembre 2020 *Approvazione delle relazioni finali dell'obiettivo 4.1. del Piano annuale di attività 2020 avente ad oggetto "Pianificazione delle attività relativamente alle funzioni di cui all'art. 3, comma 1 lett. a), l.r. 13/2018. Approfondimenti in materia di donazioni e operatività del sistema dei controlli nell'emergenza"*
- Deliberazione ORAC n. 24 del 13 dicembre 2021 *Approvazione dei documenti relativi al monitoraggio delle raccomandazioni espresse da ORAC per gli enti sanitari in materia di erogazioni liberali nel periodo emergenziale e sul regolamento per le donazioni - obiettivo 1 del Piano delle Attività 2021 dell'Organismo Regionale per le Attività di Controllo.*